



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO LEGISLATIVO

Contenzioso costituzionale
Giudizi pendenti davanti alla Corte costituzionale

N.	Atto introduttivo (tipo - pubblicazione - parti)	Impugnative provinciali - deliberazione di giunta	Impugnative provinciali - procedimento in consiglio	Tipo di giudizio	Materia	Atto impugnato / oggetto della questione / sintesi sui motivi del ricorso
1	Ricorso 8 febbraio 2023, n. 3 g.u. 1 marzo 2023 I serie speciale, n. 9 Presidenza del Consiglio dei ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento	-	-	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale	Energia (2.3.)	<u>si chiede:</u> la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge provinciale 7 dicembre 2022, n. 16 (Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell'articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)) - relativamente alle previsioni contenute nei commi 2 bis e 2 quinquies dell'art. 26 septies della legge provinciale n. 4 del 1998, introdotti dall'articolo 1, comma 1 della legge provinciale n. 16 del 2022, concernente "Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell'articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)". Il ricorrente osserva che tali disposizioni eccedono le competenze statutarie riconosciute alla Provincia autonoma di Trento dall'articolo 13 dello Statuto speciale, andando a violare l'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e) della Costituzione, in quanto il citato articolo 13 dello Statuto riconosce alla Provincia una competenza legislativa primaria da esercitare "nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione

N.	Atto introduttivo (tipo - pubblicazione - parti)	Impugnative provinciali - deliberazione di giunta	Impugnative provinciali - procedimento in consiglio	Tipo di giudizio	Materia	Atto impugnato / oggetto della questione / sintesi sui motivi del ricorso
						europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale". Le concessioni relative alle centrali idroelettriche si qualificano come autorizzazioni ai sensi della direttiva servizi (articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE) e pertanto devono essere indette procedure di selezione che presentino garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché di adeguata pubblicità. Ne consegue che non è possibile prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore la cui concessione sia scaduta.
2	Ordinanza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento 17 gennaio 2024, n. 34, g.u. 20 marzo 2024, I serie speciale, n. 12	-	-	giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	Edilizia abitativa (4.6)	<p>Il TRGA, sede di Trento, non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 97 del 2023, <u>dichiara rilevante e non manifestamente infondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 4, lett a), della legge provinciale n. 15/2015 sia per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, nonché per contrasto con l'articolo 31 della Costituzione, per mancata considerazione delle esigenze di tutela della famiglia, nella parte in cui non si riferisce, oltre al coniuge non divorziato, né separato giudizialmente, anche al convivente di fatto, more uxorio, come definito dell'art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, legge istitutiva delle unioni civili e disciplinante le convivenze di fatto.</p> <p>Secondo l'organo giurisdizionale locale, tale legislazione provinciale (art. 87, comma 4, lett. a), l.p. 15/2015), disponendo che, ai fini del calcolo del contributo di costruzione nei casi di prima abitazione del richiedente, la residenza è considerata prima abitazione, tra l'altro, "2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né</p>

N.	Atto introduttivo (tipo - pubblicazione - parti)	Impugnative provinciali - deliberazione di giunta	Impugnative provinciali - procedimento in consiglio	Tipo di giudizio	Materia	Atto impugnato / oggetto della questione / sintesi sui motivi del ricorso
						<p><i>separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale”, contrasterebbe con l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, nonché con il citato art. 31 Cost., in quanto, per come letteralmente formulata, determinerebbe un’irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento tra coppie unite dal vincolo del matrimonio e coppie non coniugate al ricorrere dei medesimi presupposti: convivenza e disponibilità (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) in capo ad uno dei due componenti della coppia di un alloggio idoneo alle esigenze della famiglia.</i></p>
3	<p>Ordinanza della Cassazione, prima Sezione civile, 05 aprile 2024 n. 9059, g.u.</p>			<p>giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale</p>	<p>Edilizia abitativa (4.6)</p>	<p>La Cassazione, Sezione prima civile, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2-bis, della legge della Provincia Autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, e dell’articolo 3, comma 2-bis, della legge della Provincia Autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, in riferimento agli articoli 3 e 117, commi 1 e 5, Cost.</p> <p>I citati commi subordinano l'ammissibilità della domanda di assegnazione di alloggio a canone sostenibile al requisito della residenza decennale nel territorio nazionale, e la Corte dubita che essi siano coerenti con gli articoli 3 e 117, primo e quinto comma, della Costituzione.</p> <p>La previsione, non facendo distinzione tra stranieri e cittadini italiani, non terrebbe conto della realtà concreta del Paese, in cui quasi la maggioranza dei richiedenti un alloggio popolare sarebbe formata da soggetti recentemente immigrati, costretti a chiedere aiuto per trovare un'abitazione in quanto privi di contatti e mezzi economici, e a spostarsi frequentemente</p>

N.	Atto introduttivo (tipo - pubblicazione - parti)	Impugnative provinciali - deliberazione di giunta	Impugnative provinciali - procedimento in consiglio	Tipo di giudizio	Materia	Atto impugnato / oggetto della questione / sintesi sui motivi del ricorso
						<p>all'interno della zona UE.</p> <p>Per contro, la maggior parte dei richiedenti cittadini italiani sarebbe formata da soggetti che, dopo avere goduto per anni di un lavoro e di un'abitazione, si sarebbero trovati in situazione di seria necessità a causa della crisi economica, onde essi cercherebbero di ottenere un alloggio nella zona dove hanno sempre risieduto.</p> <p>Alla luce di ciò, il requisito della residenza decennale creerebbe una discriminazione indiretta in quanto introdurrebbe da un lato un ingiustificato squilibrio tra le possibilità degli stranieri che intendono stabilirsi sul territorio nazionale e quelle dei cittadini italiani che vi risiedono, e dall'altro, ove riferito ai cittadini italiani, porrebbe in posizione discriminata quei soggetti che, in giovane età o per problemi di accesso al lavoro, siano stati indotti a modificare il proprio luogo di lavoro all'interno della zona UE proprio per poter accedere a nuove occasioni lavorative e, per tale ragione, sarebbero destinati ad affrontare maggiori oneri per acquisire la disponibilità dell'alloggio, rientrando in Italia.</p> <p>Quanto al parametro costituzionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, primo comma, la Corte evidenzia un possibile contrasto perché la clausola di lunga residenza appare non in linea con la normativa europea prevista all'articolo 11, lettere d) ed f) della direttiva 2003/109/CE, che prescrive l'obbligo di parità di trattamento tra le categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano.</p>

GIUDIZI PENDENTI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE: 4

- a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 1
- b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 3
- c) giudizi per conflitto di attribuzione: 0

LEGENDA:

- sono indicati i ricorsi pendenti davanti alla corte costituzionale alla data del 17 luglio 2024, relativi a giudizi di legittimità costituzionale (in via principale o in via incidentale) e a giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la provincia autonoma di Trento, o nei quali quest'ultima è intervenuta;
- i ricorsi sono riportati in ordine cronologico, sulla base della data di deposito del ricorso.

Tabella aggiornata al 17 luglio 2024